



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 301

del 18 LUG. 2017

Oggetto: Federazione Italiana Sport Equestri: approvazione, ai fini sportivi, dell'art. 39 del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

D2

Conoscenza:

Consegnata il: 21 LUG. 2017

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

92

[Handwritten signature]

Deliberazione n.

301

Riunione del

18 LUG. 2017

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota prot. n. 01350 del 28 febbraio 2017 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dell'art. 39 del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 133 del 20 febbraio 2017;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., dell'art. 39 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 133 del 20 febbraio 2017.


Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio





ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 17 LUG 2017

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Sport Equestri**: approvazione ai fini sportivi dell'art. 39 del Regolamento di Giustizia ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Sport Equestri, con nota prot. n. 01350 del 28 febbraio 2017 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dell'art. 39 del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 133 del 20 febbraio 2017.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



Federazione Italiana Sport Equestri

Allegato n. 2
Deliberazione n. 301
Riunione del 1.8.LUG.2017...

ARTICOLO 39 DEL R.G. FISE MODIFICATO CON DELIBERA DEL CF DEL 20 FEBBRAIO U.S.

ISTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI art. 39 RG

1. L'istanza del soggetto interessato o la segnalazione del Procuratore Federale deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di 15 giorni dal compimento dell'evento a pena di inammissibilità; essa contiene indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di 7 giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciarsi.

F.I.S.E. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

TITOLO I – ILLECITO E SANZIONI DISCIPLINARI CAPO I – ILLECITO DISCIPLINARE

ART. 1

ATTI SANZIONABILI – ILLECITI DISCIPLINARI

1. Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai *Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo* emanato dal CONI, dal *Codice della Giustizia Sportiva* del CONI, dallo *Statuto Federale* e dalle relative *Norme di attuazione*, dal presente *Regolamento* nonché dai *Regolamenti di settore*, dal *Regolamento Sanitario*, dal *Regolamento Veterinario* e da tutte le disposizioni federali.

Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati.

2. E' altresì sanzionabile:

a) ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che espliciti mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio non necessario all'animale;
b) utilizzo di metodi o sistemi di allenamento violenti.

c) ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo;

d) ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Ufficiali di Gara, Organi Federali Centrali e Periferici, Associazioni, Enti Affiliati o Aggregati, Tesserati, particolarmente se è stata resa a mezzo stampa, radio, televisione, internet o altro mezzo di diffusione di massa e non tempestivamente rettificata a mezzo degli stessi.

3. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto, ad eccezione dell'ignoranza inevitabile.

4. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione nel sito ufficiale www.fise.it.

ART. 2

ATTI SANZIONABILI - ILLECITO SPORTIVO

1. Costituisce illecito sportivo:

a) la somministrazione di sostanze o l'utilizzo di metodi e/o di strumenti vietati o che incidano in modo antisportivo sulle prestazioni dei cavalli;

b) ogni violazione della normativa FEI e FISE che vieta la somministrazione di sostanze proibite, siano esse elencate nelle liste EAD o ECM;

c) ogni comportamento, anche omissivo, diretto ad alterare lo svolgimento di una competizione oppure ad assicurare un vantaggio a chicchessia.

2. Gli Affiliati e gli Aggregati rispondono, inoltre, della mancata od inidonea predisposizione di quanto necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni.

ART. 3

OBBLIGO DI DENUNCIA

1. Possono validamente presentare denuncia di atti sanzionabili solo i tesserati.

2. Gli Ufficiali di Gara, i Consiglieri Federali e Regionali, i Referenti Regionali e, in ogni caso, chi

ricopre incarichi di ispezione o supervisione, di selezione e di formazione nonché tutti i Tesserati che comunque abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o in via di commissione, hanno il dovere di farne denuncia immediata al Procuratore Federale. Questa disposizione non opera nei confronti dei soggetti che siano autori o coautori dell'atto sanzionabile.

ART. 4

RESPONSABILITA' DEGLI AFFILIATI E DEGLI AGGREGATI

1. Oltre ai casi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, salvo che non dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli, gli Affiliati e gli Aggregati, e per essi il/i loro legale/i rappresentante/i:

a) sono responsabili:

- per gli illeciti commessi da chi li rappresenta ai sensi delle disposizioni federali, nonché dai propri dirigenti, accompagnatori, istruttori, tecnici, operatori tecnici e delegati.

b) si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi da chiunque commessi nel loro interesse e/o a loro vantaggio;

c) rispondono, ove non tempestivamente denunciata, della presenza di sostanze ricomprese nella lista ECM, se ingiustificata anche solo in termini quantitativi, nonché della presenza di sostanze ricomprese nella lista EAD, in luoghi o locali nella propria disponibilità sempre che vi abbiano libero accesso e ne abbiano avuto conoscenza;

2. Salvo che non dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli, i dirigenti accompagnatori, gli istruttori, i tecnici, gli operatori tecnici, gli altri accompagnatori, delegati e non, sono ritenuti responsabili degli illeciti commessi dai Tesserati minorenni, appartenenti alla medesima associazione, nel tempo in cui sono loro affidati o comunque sotto la loro vigilanza.

ART. 5

TENTATIVO DI ILLECITI

1. Chiunque compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere illeciti, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva ridotta rispetto a quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata. Se volontariamente impedisce l'evento la sanzione potrà essere ridotta ulteriormente.

2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano di per sé un'infrazione diversa.

CAPO II – SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 6

LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) il richiamo scritto;

b) la censura;

c) l'ammenda fino a euro 10.000,00;

d) la sospensione dall'attività agonistica fino a cinque anni dell'incolpato e/o del cavallo;

e) la sospensione o la revoca definitiva di una affiliazione o aggregazione o di una carica o di un incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara;

f) la sospensione dell'autorizzazione a montare ovvero di altre forme di tesseramento federale;

g) la radiazione.

2. In particolare, le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute, a qualsiasi titolo, alla Federazione, comportano la sospensione dall'attività agonistica o da ogni carica o da ogni incarico sociale o federale, incluso quello di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, fino all'avvenuto pagamento e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) anni, ferma restando la possibilità per la Federazione di adottare tutti quei provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della corretta gestione sportiva e amministrativa della

morosità, così come di ricorrere ad ogni ulteriore forma di tutela del suo diritto.

3. Alla sospensione consegue l'inibizione dall'esercizio della relativa attività in qualsiasi forma.

4. Salvo che abbia durata superiore ad un anno, la sospensione dell'attività agonistica non può determinare anche la sospensione da ogni carica o da ogni incarico sociale o federale, incluso quello di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara.

5. Salvo che abbia durata superiore ad un anno, la sospensione da ogni carica o da ogni incarico sociale o federale, incluso quello di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara non può determinare anche la sospensione dall'attività agonistica.

6. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione a soggetto nei cui confronti sia già in esecuzione analoga sanzione, la successiva sanzione verrà posta in esecuzione immediatamente dopo l'esecuzione della prima.

7. In ogni caso, l'esecuzione delle sanzioni è di esclusiva competenza della Segreteria Generale della Federazione

8. Gli enti affiliati e aggregati sono tenuti a far osservare i provvedimenti disciplinari e a denunciare alla Federazione eventuali violazioni in tal senso.

ART. 7

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato e deve contenere:

- a) l'indicazione dell'incolpato e la descrizione delle circostanze di fatto in cui sono state compiute le violazioni;
- b) le norme che si intendono applicare;
- c) l'indicazione delle sanzioni la cui applicazione deve essere proporzionata alla gravità degli illeciti commessi, tenuto conto della qualifica (inclusa quella di istruttore), del ruolo della carica e/o dell'incarico rivestiti dal responsabile, degli effetti della sua condotta e delle sue motivazioni.

ART. 8

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

La sanzione è aggravata, non oltre il triplo del massimo previsto, quando dai fatti accertati emerga a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver agito per futili o abietti motivi;
- d) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- e) aver determinato o concorso a determinare, con la propria infrazione, una turbativa dell'ordine pubblico;
- f) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- g) aver commesso l'illecito per eseguirne o occultarne un altro ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio o l'impunità di un altro illecito;
- h) aver agito con sevizie o particolari crudeltà nei confronti del cavallo;
- i) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno all'organizzazione;
- j) aver commesso il fatto a mezzo della stampa, di internet o di altro mezzo di diffusione di massa, comportante dichiarazioni lesive della figura e della autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato.

ART. 9

CIRCOSTANZE ATTENUANTI

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emergono a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver agito in stato d'ira, determinato dal fatto ingiusto altrui;

- b) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- c) l'essere concorso a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- e) aver cagionato un danno di particolare tenuità.

ART. 10

VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze attenuanti sono valutate dall'Organo di Giustizia a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze aggravanti sono valutate dall'Organo di Giustizia a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze aggravanti o attenuanti, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del responsabile sono valutate solo riguardo al soggetto a cui si riferiscono.

ART. 11

CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

1. L'Organo di Giustizia che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga l'equivalenza, si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza.
3. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste, nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

ART. 12

MISURE ALTERNATIVE

1. Su istanza dell'incolpato, in ogni stato e grado del procedimento, il Giudice può, sentito il parere necessario ma non vincolante del Procuratore Federale e del Consiglio Federale, stabilire una misura alternativa all'applicazione della sanzione, ove ritenuta congrua.
2. La misura alternativa proposta dall'incolpato dovrà essere congrua e conforme almeno a uno dei fini istituzionali della FISE previsti dall'articolo 2 dello Statuto Federale.
3. L'incolpato deve, nel formulare l'istanza, indicare dettagliatamente le modalità e il luogo dove intende ottemperare alla misura alternativa, nonché la durata e l'impegno della stessa che, in ipotesi di alternatività rispetto alla sanzione della sospensione, non potrà avere durata inferiore a questa.

ART. 13

INOSSERVANZA DELLE SANZIONI

1. Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte sarà sottoposto ad ulteriori provvedimenti disciplinari, conseguenti a tale nuova violazione.
2. Il mancato pagamento delle ammende inflitte, dopo un mese dalla comunicazione delle stesse, salva la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione ai sensi dell'articolo 60 del presente Regolamento, costituisce illecito disciplinare a seguito del quale il Procuratore Federale provvederà all'instaurazione di nuovo procedimento.

ART. 14

RECIDIVA

1. Il Giudice può decidere di irrogare o meno inasprimenti di pena in caso di recidiva.
2. Spetta all'Organo di Giustizia determinare i limiti dell'inasprimento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'illecito e dei precedenti disciplinari.

3. La recidiva è inapplicabile a coloro nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

4. Chi, dopo essere stato condannato con provvedimento definitivo per un illecito, ne commette un altro, può essere sottoposto ad una sanzione inasprita nella sua entità per effetto della precedente condanna. La pena può essere inasprita:

a) se il nuovo illecito è della stessa indole;

b) se il nuovo illecito è stato commesso nei tre anni successivi rispetto al momento in cui è divenuta irrevocabile la condanna precedente;

c) se il nuovo illecito è stato commesso durante l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della stessa.

ART. 15

COLLABORAZIONE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, anche su richiesta di una parte, gli Organi di Giustizia possono applicare una sanzione ridotta rispetto a quella astrattamente ipotizzabile.

2. Resta ferma in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 47.

ART. 16

CASELLARIO

1. E' istituito a cura dell'Ufficio del Procuratore Federale un Casellario delle decisioni definitive di tutti gli Organi di Giustizia.

2. Le informazioni contenute nel Casellario potranno essere comunicate esclusivamente agli Organi di Giustizia in relazione ai procedimenti dinanzi gli stessi pendenti; agli Organi Federali ai soli fini della verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti per il conferimento di incarichi, cariche, premi, riconoscimenti e/o brevetti federali; ai Tesserati, Affiliati e Aggregati che ne facciano richiesta motivata.

3. Tutte le decisioni, depositate nei termini di cui al successivo articolo 57, devono essere immediatamente pubblicate sul sito della FISE, indicando la data di pubblicazione.

4. Su tutte le questioni relative alla richiesta di certificati decide il Presidente della Corte Federale di Appello con provvedimento non impugnabile.

CAPO III - PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA E RIABILITAZIONE

ART. 17

AMNISTIA

1. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione.

2. L'amnistia fa cessare anche le sanzioni accessorie.

3. Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

4. Non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.

5. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali. Nel caso di più violazioni si applica alle singole sanzioni per le quali è concessa. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

6. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell'amnistia.

7. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo di Giustizia pronuncia decisione di "*non luogo a procedere*".

ART. 18

INDULTO

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata ma non estingue le pene accessorie, salvo sia diversamente stabilito. Non presuppone una condanna irrevocabile e può commutare la sanzione irrogata in altra più lieve.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa.
4. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni e obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.

ART. 19

GRAZIA

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata.
2. La grazia è un provvedimento di competenza del Presidente Federale.
3. La grazia si applica ad una sentenza irrevocabile e opera sulla sanzione principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una sanzione di specie diversa ma non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per posta elettronica certificata indirizzata al Presidente Federale.

ART. 20

RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna ed è concessa, su istanza del sanzionato alla Corte Federale di Appello, a condizione che:
 - a) siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la sanzione disciplinare sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) il sanzionato abbia proposto prove di effettiva e costante buona condotta e non abbia subito nei tre anni precedenti ulteriori condanne né sia, al momento dell'istanza, sottoposto a procedimenti disciplinari.
 2. Nell'istanza, a pena di inammissibilità, devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento.
 3. La Corte Federale di Appello può acquisire, anche d'ufficio, tutta la documentazione che ritiene necessaria per la decisione.
 4. La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di venticinque giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Corte Federale di Appello che provvede alla trascrizione nel Casellario. Provvede inoltre, nel termine di sette giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo posta elettronica certificata.
 5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
 6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per uso di sostanze proibite, siano esse elencate nelle liste EAD o ECM.
- La revoca della riabilitazione è decisa dalla Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore

Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

TITOLO II – GIUSTIZIA SPORTIVA CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 21

PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'Ordinamento Sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei Tesserati, degli Affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I Giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del Giudice è motivata e pubblica.
5. Il Giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
7. La Federazione provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei registri di cui al Codice della Giustizia Sportiva e al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, secondo le modalità ivi previste.

CAPO II – ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 22

ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI SOGGETTI DEI PROCEDIMENTI

1. Sono Organi di Giustizia presso la Federazione:
 - il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello;
 - il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.
3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 6. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
4. L'Organo di Giustizia, nel giudicare i casi di somministrazione di sostanze proibite, siano esse elencate in EAD o ECM, dovrà attenersi alle disposizioni dei Regolamenti della FEI e della FISE, sia per quanto attiene le procedure, sia per quanto attiene le sanzioni da infliggere.
5. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'Ordinamento Sportivo. Ciascun componente della Procura Federale

rende la dichiarazione di cui al comma 3.

6. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.

7. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia e la Procura Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.

8. La Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con la Procura Federale al raggiungimento della finalità di cui al comma 5.

ART. 23

ATTRIBUZIONI

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'Ordinamento Sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni.

2. La giurisdizione degli Organi di Giustizia si esercita anche nei confronti di coloro che, successivamente alla commissione dei fatti oggetto del procedimento, non rivestano più alcuna posizione rilevante all'interno dell'ordinamento federale.

3. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dagli Statuti e dai Regolamenti Federali.

ART. 24

COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. La sua composizione è determinata dallo Statuto Federale. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione Federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta, a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
- b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;

- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui all'art. 22 del presente Regolamento, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile: in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della Giustizia Sportiva.

CAPO III - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

ART. 25

DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Spetta ai Tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti legittimati dalla Federazione il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'Ordinamento Sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale.

ART. 26

CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari: a euro 200,00 (duecento/00) per ogni ricorso dinanzi ad un Organo di Giustizia di primo grado; a euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni reclamo dinanzi ad un Organo di Giustizia di secondo grado.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante, a pena di improcedibilità, e non è ripetibile. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte dell'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "*Contributo per l'accesso al servizio di giustizia*" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

ART. 27

UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

1. Al fine di garantire l'accesso alla Giustizia Federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione si avvale dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI, alle condizioni, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dall'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO IV - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

ART. 28

POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI.
2. Il Giudice stabilisce, con provvedimento non impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio e/o l'apertura al pubblico.
3. Il Giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la

controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Il Giudice può sempre ammettere la parte, che dimostri di essere incorsa in decadenza, per causa alla stessa non imputabile, a compiere attività che le sarebbero precluse.

4. Il Giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, il Giudice può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite video/audioconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

ART. 29

ASTENSIONE E RICUSAZIONE

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

- a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del di lui coniuge.
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del di lui coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge funzioni di Procuratore Federale;
- h) se ha svolto funzioni inquirenti o giudicanti in precedenti fasi del giudizio.

2. Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui al precedente comma 1. Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. Il componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato quando, sussistendo ragioni di astensione, non abbia presentato la relativa istanza.

L'istanza di astensione è proposta alla Corte Federale di Appello, non appena il componente degli Organi di Giustizia, che ravvisi l'esistenza di un motivo di astensione, ne abbia conoscenza.

4. Il ricorso per ricusazione è proposto, dalla parte che ne ha interesse, alla Corte Federale di Appello, previo versamento di un deposito, il cui importo sarà determinato di anno in anno dal Consiglio Federale.

5. In caso di accoglimento del ricorso il deposito sarà restituito.

6. Il ricorso deve indicare i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere depositato, o inviato a mezzo raccomandata A.R. ovvero posta elettronica certificata, a pena di inammissibilità, entro il termine di cinque giorni dal momento in cui si è avuta conoscenza dell'Organo di Giustizia. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia diventata nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

7. La domanda di ricusazione non determina la automatica sospensione del procedimento, salvo che il Giudice chiamato a decidere sulla ricusazione disponga la sospensione temporanea di ogni attività o il compimento dei soli atti urgenti. In ogni caso il Giudice ricusato non può pronunciare o concorrere a pronunciare la decisione fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.

8. La ricusazione è dichiarata inammissibile se non è presentata nelle forme e nei termini di cui al presente articolo. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

9. La Corte Federale di Appello, in caso di accoglimento del ricorso per ricusazione, indica, quando non sia uno dei suoi componenti ad esser stato ricusato, il componente in sostituzione. Qualora oggetto di ricusazione sia stato un membro della Corte Federale di Appello, spetta al Presidente della stessa indicare il componente in sostituzione. Nel caso in cui oggetto di ricusazione sia il Presidente, spetta al membro effettivo più anziano di età indicare il componente in sostituzione. Del pari indicherà quali, tra gli atti compiuti dal Giudice ricusato, dovranno essere ripetuti.

10. I componenti della Procura Federale non possono essere ricusati per nessun motivo ma hanno la facoltà di astenersi quando ricorrono gravi ragioni di convenienza. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

11. Nel caso in cui un Procuratore/Sostituto Procuratore Federale ritenga di astenersi, la designazione di altro Procuratore che sarà titolare del procedimento, verrà effettuata dal Procuratore Federale o dal suo Procuratore Aggiunto.

ART. 30

CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

1. Il Giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente, che abbia proposto una lite ritenuta temeraria in qualità di ricorrente ai sensi dell'art. 49 del presente Regolamento al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino ad una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di Giustizia Sportiva e comunque non inferiore a 500,00 (cinquecento) euro.

2. Salvo diversa decisione, le spese di difesa si intendono compensate.

3. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il Giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

ART. 31

COMUNICAZIONI

1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. La Federazione prevede che, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, dell'Associazione o dell'Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al Tesserato, la Società, l'Associazione o l'Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto, anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la Segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni, ove non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI sono sempre pubblicate nel sito internet del CONI.

ART. 32

SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un Segretario individuato dalla Federazione.

2. Il Segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai Regolamenti Federali, le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.

3. Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal Giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice della Giustizia Sportiva e i Regolamenti Federali gli attribuiscono.

Art. 33 TERMINI E SOSPENSIONE FERIALE

1. Salvo diversa previsione che determini l'effetto della relativa inosservanza, tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono da intendersi come ordinatori.

2. Salvo il caso della domanda cautelare di cui all'articolo 52 del presente Regolamento, il decorso di tutti i termini del procedimento di cui al presente Regolamento è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

CAPO V – GIUDICI SPORTIVI SEZIONE I - NOMINA E COMPETENZA

ART. 34

ISTITUZIONE

1. I Giudici Sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale e Territoriale, ove istituito, nonché Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

ART. 35

COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e il Giudice Sportivo Territoriale, ove istituito, pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- la regolarità delle gare e l'omologazione dei relativi risultati;
- la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
- la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
- ogni altro fatto rilevante per l'Ordinamento Sportivo avvenuto in occasione della gara.

2. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni, come individuati nello Statuto Federale. Il Giudice sportivo Territoriale, ove istituito, esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.

3. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e Territoriale, ove istituito. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del medesimo.

ART. 36

NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE

1. I componenti del Giudice Sportivo Nazionale e di quello Territoriale, ove istituito, sono nominati su proposta del Presidente dal Consiglio Federale che ne determina anche il numero tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

2. Con il medesimo atto con il quale il Consiglio Federale ne dispone la nomina, sono determinati i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

3. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale e quello Territoriale, ove istituito, giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte Federale di Appello in

funzione di Corte Sportiva di Appello.

5. E' facoltà del Consiglio Federale istituire Giudici Sportivi Territoriali.

ART. 37

CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. I componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello sono i medesimi della Corte Federale di Appello.

2. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il Collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

3. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione.

4. Avverso le decisioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI.

SEZIONE II - PROCEDIMENTI

ART. 38

AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e Territoriale, ove istituito, sono instaurati:

a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara;

b) su segnalazione del Procuratore Federale;

c) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale.

ART. 39

ISTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI

1. L'istanza del soggetto interessato o la segnalazione del Procuratore Federale deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di 15 giorni dal compimento dell'evento, a pena di inammissibilità; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciarsi.

ART. 40

FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE

1. Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di dieci giorni. Contestualmente, concede un termine alle parti per depositare eventuali memorie o documenti che dovranno in ogni caso pervenire entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, a pena di irricevibilità.

2. Il provvedimento di fissazione della data della pronuncia e del termine per depositare eventuali memorie o documenti è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice Sportivo, a cura della Segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice Sportivo può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

3. Il Giudice Sportivo si pronuncia senza udienza.

4. Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della

pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.

5. La pronuncia è immediatamente comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 41

GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Le pronunce del Giudice Sportivo possono essere impugnate con reclamo alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello entro il termine di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata, a pena di inammissibilità.

3. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del Giudice Sportivo di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

4. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

5. Il Presidente della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato immediatamente agli interessati.

6. A pena di inammissibilità, le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.

7. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

8. Innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

9. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

10. La decisione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, adottata entro il termine di dieci giorni, è immediatamente comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO VI - GIUDICI FEDERALI SEZIONE I - NOMINA E COMPETENZA

ART. 42

ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE, NOMINA E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI

1. I Giudici Federali sono: il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.

2. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

3. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;

d) notai;

e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

4. I componenti del Tribunale Federale sono sei così come quelli della Corte Federale di Appello, durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio Federale ne nomina altresì il Presidente e il Vice Presidente.

5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero di tre componenti. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il Collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

6. E' facoltà dei Giudici Federali avvalersi della collaborazione di Assistenti nominati dal Consiglio Federale.

ART. 43

COMPETENZA FUNZIONALE

Gli Organi di Giustizia, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti dei procedimenti pendenti davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

ART. 44

TRIBUNALE FEDERALE

1. Il Tribunale Federale ha sede presso la Federazione.

2. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'Ordinamento Sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali.

ART. 45

CORTE FEDERALE DI APPELLO

1. La Corte Federale di Appello ha sede presso la Federazione.

2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

3. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi Giudici.

SEZIONE II - PROCEDIMENTI

ART. 46

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:

a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;

b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale.

2. Salva diversa previsione dello Statuto Federale, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.

ART. 47

APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI SU RICHIESTA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al Collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione e/o gli impegni indicati,

ne dichiara anche fuori udienza l'efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'Ordinamento Federale.

ART. 48

FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato e al Procuratore Federale la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria dell'Organo di Giustizia e l'incolpato nonché il Procuratore Federale possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del Collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

ART. 49

RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'Ordinamento Federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è previsto il ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.

3. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

ART. 50

RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale Federale su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di Tesserati o Affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale Federale su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

4. Il Presidente del Tribunale Federale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai Principi Fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del CONI.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del CONI previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 49, commi 2 e 3. L'eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

ART. 51

FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale Federale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del Collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

ART. 52

DOMANDA CAUTELARE

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando/l'incolpato commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sospensione sua e/o del cavallo dall'attività agonistica o da una carica o da un incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 57, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura Generale dello Sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore Federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine

della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di Appello entro sette giorni, a pena di inammissibilità. Al reclamo si applica l'art. 56 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine della sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

ART. 53

INTERVENTO DEL TERZO

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale.

2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.

3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

ART. 54

SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'Organo -Procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del Collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.

5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

6. Quando definisce il giudizio all'esito dell'udienza, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte Federale d'Appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

7. In ogni caso, la decisione del Tribunale Federale è immediatamente comunicata alle parti e pubblicata sul sito della Federazione.

ART. 55

ASSUNZIONE DELLE PROVE

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il Presidente del Collegio può in qualunque momento disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova (inclusi confronti, esperimenti, o perizie), nonché acquisire dati, notizie, informazioni, atti, dichiarazioni o documenti.

2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze costituiscono per i Tesserati illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento per violazione dei doveri di lealtà e correttezza.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del Collegio, cui le parti potranno

rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso. Ove necessario, il Collegio può disporre l'assunzione della testimonianza per video/audioconferenza.

4. Se viene disposta consulenza tecnica di ufficio, il Collegio sceglie un esperto tra quelli inseriti in apposito Registro a cura della Federazione in condizioni di terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio.

L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

ART. 56

PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI GIUDICE DI SECONDA ISTANZA DEL TRIBUNALE FEDERALE

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.

2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione, a pena di inammissibilità. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della Segreteria, ai rappresentanti della parte reclamata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del Collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, nel termine perentorio di cinque giorni dalla ricezione del reclamo, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, quando ritenga che l'esecuzione stessa possa arrecare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio grave e irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il Collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

5. La parte reclamata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il Collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

6. Con il reclamo la controversia è devoluta al Collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il Collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo Giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 54 e 55 del presente Regolamento.

7. Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino al deposito della motivazione.

8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato, l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.

9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

10. La decisione della Corte Federale di Appello è immediatamente comunicata alle parti e pubblicata sul sito della Federazione.

ART. 57

TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 comma 2 del presente Regolamento.

2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

5. Il corso dei termini è sospeso:

a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b) se si procede ad accertamenti di particolare complessità o che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del Collegio Giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

ART. 58

EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'Ordinamento Sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità Giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità Giudiziaria.

ART. 59

IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLE DECISIONI DI PRIMO GRADO

1. Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi di Giustizia sono immediatamente esecutive, anche se non sono ancora passate in giudicato.

2. L'esecutorietà decorre dalla pubblicazione della decisione sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione di agevole accesso.

ART. 60

SOSPENSIONE A TUTELA DELL'ONORABILITA' DEGLI ORGANISMI SPORTIVI

1. Il Procuratore Federale, che abbia avuto notizia dell'esistenza di una sentenza o misura di prevenzione o di sicurezza personale di cui all'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI a carico di un Componente di Organi Federali fa richiesta all'autorità competente di copia conforme del provvedimento e, ottenutane la disponibilità, la trasmette al Tribunale dandone contestuale notizia all'interessato.

2. I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo, ricoprenti cariche negli Organismi sportivi della FISE o negli organismi rappresentativi delle società affiliate e/o aggregate, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla Federazione l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto.

3. Il Tribunale esamina gli atti trasmessi ai sensi del comma 1, nonché, se pervenute, eventuali note e documenti della parte interessata, al fine di definire la situazione di fatto nella sua completezza.

4. Il provvedimento del Tribunale Federale è meramente ricognitivo delle situazioni di fatto, intendendosi per tali l'esistenza e la concreta disponibilità di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Statale che abbia pronunciato la sentenza o la misura di prevenzione o di sicurezza personale di cui al comma precedente.

5. Contro il provvedimento di sospensione, eventualmente emesso dal Tribunale, comunicato alla parte interessata con raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata nonché a tutti gli altri soggetti destinatari delle comunicazioni di cui al precedente articolo 31, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello.

Il ricorso deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione. La Corte Federale di Appello decide entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del ricorso.

6. Per qualunque ragione venga meno l'efficacia del provvedimento statale, ovvero per l'intervenuta decorrenza del termine di diciotto mesi di cui dall'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, il Tribunale, adito con le medesime modalità e procedure, pronuncia la revoca o la decadenza del provvedimento di sospensione cautelare.

CAPO VI PROCURATORE FEDERALE SEZIONE I - NOMINA E FUNZIONI

ART. 61

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti disciplinari e sportivi. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di un Procuratore Aggiunto e di quattro Sostituti Procuratori.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
6. Il Procuratore Federale, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale, di Procuratore Aggiunto e di Sostituto Procuratore non può essere rinnovato più di due volte.
7. Il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre, sostituisce il Procuratore Federale e può essere preposto alla cura di specifici settori a mezzo di delibera del Consiglio Federale o atto equivalente ma unicamente in sede di nomina o assegnazione.
8. E'facoltà dell'Ufficio del Procuratore Federale avvalersi della collaborazione di Assistenti, nominati dal Consiglio Federale.

ART. 62

NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'Ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'Ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'Ordinamento Sportivo.

ART. 63

ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

SEZIONE II - AZIONE DISCIPLINARE

ART. 64

AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Titolare in via esclusiva dell'azione disciplinare - da esercitarsi nei confronti di

tesserati, affiliati e altri soggetti individuati dalla Federazione - è il Procuratore Federale, il quale procede a seguito di segnalazione, pervenuta da Organi Federali, Ufficiali di Gara, Tesserati, rappresentanti degli Affiliati e/o degli Aggregati, soggetti terzi, ovvero d'ufficio, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere comunque esercitata sulla base di sole denunce anonime.

2. Il rapporto o il referto, sottoscritto dal Presidente di Giuria e/o dagli Ufficiali di Gara, che abbiano direttamente constatato il fatto di cui al rilievo, redatto in modo circostanziato, con analitica indicazione di tutti i dati necessari a consentire l'esatta comprensione dei fatti ritenuti oggetto di interesse disciplinare, fa fede fino a prova contraria.

3. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dall'art. 66, comma 4.

4. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

5. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito, ove non sia già stato ascoltato, o per presentare una memoria. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle disposizioni federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al Giudice. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

6. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti, di cui il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

ART. 65

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.

2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

3. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 64, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:

a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;

b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;

c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;

d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'Ordinamento Federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'Ordinamento Federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'Ordinamento Sportivo.
6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il periodo feriale, dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno.
7. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
8. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nel primo e nel secondo comma possono essere prolungati oltre la metà.
9. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'incolpato.

ART. 66

SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall' art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare un'ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 64 comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia

ART. 67

APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale, entro il termine perentorio di dieci giorni, può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo

acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'Ordinamento Federale.

SEZIONE III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

ART. 68

RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette immediatamente copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità Giudiziaria competente ovvero provvede direttamente.

2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre Autorità Giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore Federale.

ART. 69

RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico Ministero.

2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO III – REVISIONE E REVOCAZIONE

ART. 70

REVISIONE E REVOCAZIONE

1. Contro le decisioni del Tribunale e della Corte Federale di Appello, per le quali sia scaduto il termine, rispettivamente, per il reclamo alla Corte d'Appello e per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore Federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive o comunque divenute acquisibili.

2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello, per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero la decisione di quest'ultimo, qualora il ricorso non sia stato accolto, possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti rinvenuti

successivamente per causa non imputabile all'istante.

3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dalla scoperta del documento. In ogni caso, al giudizio si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Fuori dai casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per l'impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria/amministrativa contro la decisione dell'Organo di Giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 71

SOTTOSCRIZIONE DEI VERBALI AVANTI LA PROCURA FEDERALE E SOTTOSCRIZIONE DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Delle dichiarazioni orali, rese davanti al Procuratore Federale, deve essere redatto processo verbale debitamente sottoscritto da coloro che l'abbiano resa nonché dai componenti della Procura Federale che l'abbiano assunta.

ART. 72

PROCEDIMENTI NEI CONFRONTI DI MINORI

1. Le iniziative difensive che spettano all'incolpato minorenne o che il medesimo ha diritto di assumere nell'ambito del procedimento, debbono essere compiute da chi esercita la potestà genitoriale.

2. Nel caso in cui l'incolpato sia un minorenne, dovrà essere convocato uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o tutoria e l'istruttore del minore.

ART. 73

DECORRENZA DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni hanno effetto dal momento in cui la decisione è stata pubblicata con le modalità di cui al presente Regolamento.

ART. 74

APPLICABILITA'

1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai singoli Tesserati, anche minori, agli Enti, Affiliati ed Aggregati, alle Scuole riconosciute, e per essi ai loro rappresentanti, ai titolari di cariche o incarichi federali, centrali o regionali.

2. E' sancita la punibilità di coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si sono resi responsabili della violazione delle norme di cui ai principi sanciti dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dai Regolamenti di settore; dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali.

ART. 75

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla relativa approvazione da parte del CONI.
2. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, i procedimenti innanzi agli Organi di Giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni vigenti.